



Riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale

A.C. 1899

Dossier n° 97 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 novembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1899
Titolo:	Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	consultiva

Contenuto

La **proposta in esame** istituisce e disciplina i cosiddetti **certificati di credito fiscale (CCF)**, al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con **modalità alternative** al vigente meccanismo della detrazione.

Come funzionano i certificati di credito fiscale

In estrema sintesi, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-*bis* del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato **certificato di credito fiscale** (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe **emesso dall'Agenzia delle Entrate** a nome del beneficiario della detrazione e "girato" all'impresa che ha realizzato i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà ottenerne la liquidazione esclusivamente presso l'Agenzia delle Entrate.

L'**articolo 1** inserisce a tal fine il **nuovo articolo 16-ter** nel TUIR ([D.P.R. n. 917 del 1986](#)), subito dopo l'articolo 16-*bis*, che disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

Le vigenti agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Si ricorda che le **detrazioni fiscali** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotte dall'[articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) e successivamente modificate e prorogate, sono state infine resi **permanenti** dal [decreto-legge n. 201 del 2011](#) (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito nel TUIR il menzionato articolo 16-*bis*. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del **36 per cento** per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un **importo non superiore a 48.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

La **legge di stabilità per il 2014** ha esteso il limite delle spese detraibili a **96.000 euro per il 2014 e il 2015**, stabilendo che sino al 31 dicembre **2014** la detrazione si applica al **50 per cento**. Per l'anno **2015** il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del **40 per cento**. Il **ddl di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis)**, all'**articolo 8**, prevede la **proroga delle detrazioni** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** e di **riqualificazione energetica**, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure: **50 per cento** per le **ristrutturazioni** e per il connesso **acquisto di mobili**, nonché **65 per cento** per gli interventi di **riqualificazione energetica**, inclusi quelli relativi alle **parti comuni degli edifici condominiali**.

Il **comma 1 del nuovo articolo 16-ter** consente di **usufruire** delle richiamate agevolazioni fiscali, in **alternativa al meccanismo della detrazione**, anche mediante **attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario**, emesso **dall'Agenzia dell'Entrate** all'atto dell'esercizio di apposita **opzione** da parte del contribuente (**comma 2**). Detta **opzione è irrevocabile**.

Emissione dei CCF

Il **comma 2** prevede che le modalità e i termini di esercizio dell'opzione siano stabiliti con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze; a tale decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si affida il compito di determinare le **modalità telematiche** per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del successivo **comma 3**, il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione dovrà richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nell'istanza di cartolarizzazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma pagata mediante bonifico bancario.

Il **comma 4** reca specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione ad **interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio**. Fermo restando che la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile, si stabilisce che ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore richiede, con riferimento a **ciascuna fattura**, un **certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini**.

Le regole per ristrutturazioni di parti comuni degli edifici

Il **comma 5** consente ai soggetti che nell'anno precedente risultano **privi di capienza fiscale** di richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso **non sia superiore a 6 mila euro**.

Ai sensi del **comma 6** il certificato di credito fiscale è emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario e da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui si riferisce la fattura, insieme all'istanza di cartolarizzazione. Si prevede esplicitamente che il **trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto** per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'esercizio dell'opzione per l'emissione di CCF - in luogo della detrazione - consente di effettuare i pagamenti dei corrispettivi in parte mediante bonifico bancario e in parte mediante i certificati medesimi.

Il **trasferimento dei certificati di credito fiscale** in favore dell'impresa che esegue i lavori è consentito, in relazione a ciascun soggetto esecutore e in relazione a ciascun anno di imposta, **fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati** dallo stesso soggetto esecutore, con riferimento al precedente anno d'imposta.

Trasferimento dei CCF all'impresa che esegue i lavori...

Il **comma 7** disciplina l'utilizzo del certificato da parte dell'impresa che esegue i lavori, che in virtù delle norme precedenti diventa **giratario del titolo**. Previa annotazione del trasferimento del titolo nell'apposito registro dell'Agenzia delle entrate, il diritto sottostante viene esercitato **esclusivamente** mediante **cessione allo sconto del credito cartolare** a un **istituto bancario** o a un **intermediario finanziario**, rendendo l'opzione **irrevocabile**.

...e possibilità di scontare i CCF presso banche e intermediari

Si segnala, sotto il profilo della formulazione della norma, che sembrerebbe opportuno riferirsi agli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al [D.Lgs. n. 385 del 1993](#).

Il soggetto scontante (cioè l'impresa) può esercitare il diritto di credito **esclusivamente** nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che provvederà - in caso di eccedenza rispetto all'imposta - anche riconoscendo un **rimborso d'ufficio**.

Il **comma 8** dispone che, nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire dei CCF, non si applica la norma ai sensi della quale (articolo 16-bis, comma 8 TUIR) in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti. Di conseguenza, se l'agevolazione è usufruita mediante CCF, la titolarità dei certificati non muta in caso di vendita del bene.

Il **comma 9** esenta i certificati di credito fiscale **dall'imposta di registro** (prevista in misura proporzionale, pari allo 0,5 per cento, per le cessioni di credito dell'articolo 6 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [D.P.R. n. 131 del 1986](#)). L'esenzione dall'imposta di bollo (prevista dall'articolo 5, primo comma, dell'allegato B annesso al [D.P.R. n. 642 del 1972](#) per atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente) è estesa ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.

Agevolazioni
fiscali

Il **comma 10** intende salvaguardare il soggetto esecutore dei lavori dall'eventuale **maggior costo sostenuto** per lo **sconto dei CCF presso un istituto bancario**. Sono infatti escluse da tassazione (che non vengono qualificate come ricavi e non concorrono dunque alla determinazione del reddito imponibile) le **somme ulteriori**, pattuite tra il committente e l'impresa, che l'impresa dovrà corrispondere all'istituto bancario per lo sconto dei certificati di credito fiscale, ancorchè di tali somme debba tenersi annotazione separata. Non sono invece ammessi in deduzione gli interessi passivi e gli oneri assimilati riferibili alle predette operazioni di sconto (**comma 11**). Restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle Entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (**comma 12**).

Salvaguardia
dell'impresa dai
costi di sconto
dei CCF presso
le banche

L'**articolo 2** estende la disciplina dei certificati di credito fiscale **agli interventi di riqualificazione energetica** di cui all'[articolo 1, commi](#) da 344 a 347, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

L'**articolo 3** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, cui si fa fronte mediante **l'aumento dell'imposta di bollo** (prevista dal comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)) che grava **sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari**, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, dal **2 al 2,20 per mille dal 2015**.

Oneri e
copertura
finanziaria

L'**articolo 4** rende **deducibile** il costo sostenuto per la **realizzazione di un impianto fotovoltaico** per una **quota annuale** di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al **9 per cento** del costo sostenuto. E' inoltre eliminato l'obbligo di dichiarazione al catasto qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

Deducibilità
costo impianto
fotovoltaico

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie **sistema tributario dello Stato e tutela del risparmio e mercati finanziari** che, ai sensi dell'articolo 117 Cost, secondo comma, lettera e), rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale.

Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 1, comma 2** prevede che le **modalità e i termini di esercizio dell'opzione** siano stabiliti con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze; a tale decreto, da emanare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si affida il compito di determinare le **modalità telematiche** per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

In base ai termini individuati dal comma 2 dell'art. 1 ci sarà dunque un lasso di tempo (pari a 15 giorni) nel corso del quale il decreto ministeriale sarà adottato ed il registro tenuto dall'Agenzia delle entrate, cui fanno riferimento le previsioni del decreto, dovrà essere istituito.